



UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

*Via Peretti Ricasoli n. 74
50127 Firenze*

OGGETTO: Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento di stampe, post lavorazione stampa e consegna per gli Uffici Comunali di Firenze ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/16 (CIG 766036907B).

CAPITOLATO SPECIALE

Sommario

Articolo 1	OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI
Articolo 2	AMMONTARE DELL'APPALTO
Articolo 3	DURATA DELL'APPALTO
Articolo 4	REFERENTE DELL'APPALTATORE
Articolo 5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 6	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Articolo 7	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 8	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 9	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 10	GARANZIA FIDEIUSSORIA
Articolo 11	REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
Articolo 12	VERIFICA DI CONFORMITA'
Articolo 13	PAGAMENTI
Articolo 14	PENALI
Articolo 15	RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Articolo 16	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 17	SUBAPPALTO
Articolo 18	REVISIONE PREZZI
Articolo 19	RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
Articolo 20	DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI
Articolo 21	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010
Articolo 22	STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Articolo 23	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Articolo 24	DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI

Il presente appalto ha per oggetto la stampa, post lavorazione stampa e consegna di materiali per gli Uffici Comunali di Firenze tramite la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/16 in lotto unico, i cui prodotti sono elencati e descritti nel "Dettaglio prodotti", Allegato A) parte integrante del presente Capitolato.

Quanto sopra verrà eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, quelle contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario.

Le tipologie e le caratteristiche tecniche degli stampati oggetto del presente Accordo Quadro sono dettagliatamente elencati nel "Dettaglio prodotti" Allegato A) del presente Capitolato.

Gli stampati oggetto del presente capitolato dovranno essere forniti su carta prodotta nel rispetto dei criteri ambientali previsti dal Decreto 4 Aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013" e dovranno essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante l'utilizzo, nell'esecuzione del presente appalto, di carta conforme ai requisiti di cui al suddetto Decreto.

Qualora l'Amministrazione Comunale (in seguito denominata Amministrazione), per esigenze sopravvenute e non previste, ritenesse opportuno effettuare integrazioni all'elenco delle tipologie di stampati, verrà richiesta all'Aggiudicatario di effettuare una quotazione il cui prezzo sarà oggetto di negoziazione, come previsto al successivo Art. 7 del presente Capitolato. Qualora la suddetta quotazione fosse ritenuta congrua e rispondente ai prezzi di mercato, la nuova tipologia potrà andare a integrare l'elenco di cui all'Allegato A).

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto oggetto dell'Accordo Quadro, riferito all'intero periodo contrattuale, ammonta a € 50.000,00 oltre IVA di legge, così suddiviso indicativamente per ciascun esercizio finanziario:

anno 2019 – Euro 25.000,00 oltre IVA di legge

anno 2020 – Euro 25.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo complessivo sopraindicato è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione.

Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare massimo previsto dall'appalto oggetto dell'Accordo Quadro non sia raggiunto, l'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Considerato che l'Aggiudicatario eseguirà gli interventi richiesti in luoghi ove non si svolge attività dell'Amministrazione, e comunque nel caso che gli interventi siano effettuati in luoghi dove si svolge attività dell'Amministrazione, questi sono qualificabili di breve durata ed a basso rischio, ai sensi del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge 21 giugno 2013 n. 69 – n 98 del 09/08/2013 - non trova applicazione la disciplina dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativo all'obbligatorietà della redazione del DUVRI, e pertanto non si evidenziano costi per la sicurezza.

Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il periodo contrattuale è stabilito con decorrenza dal 01/01/2019 fino al 31/12/2020. Tuttavia potrà risolversi anticipatamente, rispetto alla predetta scadenza, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita di cui al precedente Art.2 come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Alla scadenza del contratto ed ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/16, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di nuova gara, a prorogare l'Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza.

Articolo 4 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine che sarà assegnato successivamente all'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio del contratto.

Articolo 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Responsabile unico del procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione del contratto per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo – Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Centrale Acquisti del Comune di Firenze, e-mail: marialetizia.silipo@comune.fi.it, che svolgerà i compiti definiti nel D.lgs. 50/2016, Linee Guida Anac n.3 e dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Articolo 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di risoluzione dello stesso. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché le modifiche in questione vengano espressamente comunicate all'Amministrazione per gli adempimenti necessari.

In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Articolo 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il R.U.P. e Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto.

Nell'ambito del rapporto, l'Amministrazione invierà all'Aggiudicatario i testi e gli elaborati grafici tramite file in formato pdf già pronti per procedere alla stampa.

All'Aggiudicatario potranno essere consegnati i loghi del Comune di Firenze, unitamente alle specifiche tecniche, da utilizzarsi esclusivamente per le stampe oggetto del presente Accordo Quadro. È fatto divieto di utilizzare i loghi del Comune di Firenze al di fuori delle stampe di cui sopra.

Le lavorazioni dell'Aggiudicatario conseguiranno a ordini scritti relativi a quanto richiesto, inviati per PEC dal Servizio Centrale Acquisti P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali, con indicazioni delle tipologie, dei quantitativi e dei corrispettivi economici dei prodotti da fornire in base ai costi contrattuali.

Per singolo ordine, l'Amministrazione non è in alcun modo vincolata ai quantitativi riportati nell'Allegato A), i quali sono pertanto meramente indicativi. Nello specifico: gli ordinativi potranno contemplare un numero variabile di stampe da effettuare, mantenendo lo stesso importo unitario contrattuale pattuito per tipologia. In ogni caso, il quantitativo richiesto non sarà inferiore al 50% rispetto a quelli indicati nel sopracitato Allegato A).

I prodotti dovranno essere adeguatamente imballati e confezionati per la consegna.

La consegna, franca di ogni spesa, dovrà avvenire entro 8 giorni consecutivi dalla data dell'ordine, effettuato con la suddetta PEC, direttamente alla sede della TIPOGRAFIA COMUNALE - Via Perfetti Ricasoli 74 - Firenze, o altra sede indicata preventivamente dall'Amministrazione.

Le consegne dei singoli ordinativi, nelle quantità di volta in volta richieste, dovranno avvenire tra le ore 8:30 e le ore 12:30 dal lunedì al venerdì e tra le ore 15:00 e 16:30 il martedì e giovedì.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, qualora ne fosse fatta richiesta per motivi di urgenza, la consegna dei materiali entro le 48 ore successive all'ordine (escluso sabato e domenica).

L'Amministrazione si riserva di applicare penali per il ritardo come previsto all'Art.14 del presente Capitolato.

Non è prevista, se non autorizzata dall'Amministrazione, la possibilità per l'Aggiudicatario di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all'ordine, del materiale consegnato.

Il materiale consegnato verrà verificato da parte dell'Amministrazione. Qualora venissero consegnati prodotti difformi e/o difettosi da quelli richiesti, l'Amministrazione chiederà, entro 2 giorni dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, entro i successivi 2 giorni.

Trascorso tale termine infruttuosamente, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo Art. 14 - Penali.

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione controllerà l'attività del contratto, vigilerà sulla sua osservanza, applicando le penali eventualmente necessarie.

Articolo 8 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, fermo restando le condizioni stabilite nell'Accordo Quadro.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Articolo 9 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'ammontare dell'accordo quadro, prendendo come riferimento l'ammontare complessivo di € 50.000,00. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/16. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Aggiudicatario;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia fideiussoria può essere: 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 18/01/2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 11 – REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Articolo 12 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il R.U.P. procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 comma 1) del D.lgs. 50/2016.

Al termine dell'appalto il R.U.P. - a richiesta dell'Aggiudicatario - rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 13 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi del servizio, incluso la parte relativa ai singoli ordinativi, saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali – Via Perfetti Ricasoli n. 74 – 50127 Firenze.

Il pagamento in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

L'Aggiudicatario dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG (766036907B) e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento delle fatture relative a ciascun ordine avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Via Perfetti Ricasoli n. 74 50127 Firenze
CF/P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

Sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'Aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Nel caso in cui risulti Aggiudicatario del presente appalto un raggruppamento temporaneo di imprese, la fattura dovrà essere emessa unicamente dalla società designata capogruppo/mandataria del raggruppamento.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Articolo 14 – PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'Aggiudicatario, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

1. mancata consegna nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato e dagli atti di aggiudicazione: in caso di ingiustificata mancata consegna nei termini stabiliti sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'ordine;
2. inottemperanza a quanto richiesto all'Art. 7: per ciascuna difformità rispetto ai modelli o bozze di stampa approvate sarà applicata una penale di € 500,00.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo di reclamo, con lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'Aggiudicatario per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Aggiudicatario un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 15 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art.1456 del Codice Civile, sono causa di risoluzione espressa

del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione, qualora l'Aggiudicatario reiteratamente non esegua le prestazioni del contratto o le esegua in modo non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato, potrà risolvere, ai sensi di legge, il contratto per inadempimento. Fermo quanto al comma precedente, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'Aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa della prestazione senza giustificato motivo;
- ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall'Amministrazione, della cauzione definitiva escussa;
- cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- fallimento o procedura concorsuale dell'Aggiudicatario;
- perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- gravi inadempienze degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della prestazione;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della prestazione.

Nei casi di risoluzione l'Amministrazione procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Aggiudicatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare le attività ad altra impresa, in relazione alla facoltà di cui all'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto.

Recesso

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può - ai sensi dell'Art. 109 del D. Lgs.50/16 - recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato Art. 109 c. 3). L'Amministrazione inoltre si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora l'Aggiudicatario non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488. Nel caso in cui sia l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista,

L'Amministrazione, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione dell'appalto secondo quanto indicato all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, come previsto al successivo art.16.

Articolo 16 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, e degli altri casi previsti dal presente Capitolato, ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario Aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – SUBAPPALTO

Costituisce, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi. L'Aggiudicatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

È solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza, retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di presentare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D. Lgs. 50/16.

L'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Aggiudicatario ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 18 – REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Articolo 19 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

L' Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-1111/CODICE DI COMPORTAMENTO 0.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 20 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 21 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L' Aggiudicatario dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L' Aggiudicatario deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L' Aggiudicatario deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG 766036907B) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Articolo 22 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in formato digitale mediante scrittura privata. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari sono a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm.

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'Art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D. Lgs. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara. Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il R.U.P.
Dott.ssa *Maria Letizia Silipo*

N. 1 allegato parte integrante:

A) "Dettaglio prodotti" – formato PDF